



Decreto Dirigenziale n. 10 del 23/01/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS.N. 152/2006., (ART. 269, C. 2). DECRETO DI DINIEGO. DITTA: ANGIERI RAFFAELE. ATTIVITA': AUTOCARROZZERIA. SEDE: LAURO, VIA FONTANA DI PIEDI, S.N.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0386519 del 16 maggio 2011 la ditta in oggetto ha presentato, ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda di autorizzazione per lo stabilimento di AUTOCARROZZERIA, sito in Lauro, VIA FONTANA DI PIEDI, S.N. ;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con:
 - a. descrizione del ciclo produttivo;
 - b. individuazione delle tecniche atte a prevenire l'inquinamento;
 - c. caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "i", D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE con nota prot. n. 0408263 del 24 maggio 2011 il Settore ha richiesto alla ditta di integrare la documentazione prevista redatta sulla scorta dell'allegato schema, in quanto incompleta;
- CHE la ditta ha trasmesso la documentazione con nota prot. n. 0524545 del 05/07/2011 e pertanto si è potuto dare avvio al procedimento;
- CHE con nota n. 0562161 del 18 luglio 2001 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 04 agosto 2011, deserta in mancanza del quorum e nuovamente fissata al 20 settembre 2011;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica, il responsabile dell'Asl ha espresso parere negativo, in quanto l'attività in oggetto, classificata insalubre di I^a classe, non può insistere in zona agricola priva di rete fognaria comunale. Il responsabile del Comune ha ritenuto necessario richiedere certificato di agibilità e destinazione d'uso ove va a svolgersi l'attività;
- CHE con nota prot. n. 0715240 del 22 settembre 2011, il Settore ha richiesto alla ditta la summenzionata documentazione;
- CHE ai sensi dell'art. 10-bis (Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss.mm. ii.), con nota prot. n. 0848668 del 10/11/11 è stato dato preavviso di diniego assegnando il termine di gg. 10, al fine di fornire eventuali chiarimenti e/o documentazioni, utili a determinare il diverso e favorevole esito del procedimento.
- CHE entro i predetti termini ed a tutt'oggi, nulla risulta pervenuto a riscontro della predetta nota;

RITENUTO:

- non potersi rilasciare autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento in oggetto, in assenza della destinazione urbanistica e del parere favorevole igienico-sanitario;
- doversi rilasciare alla ditta in oggetto il provvedimento di diniego dell'autorizzazione;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;

- 7) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 8) la D.G.R. 08 settembre 2011, n. 447
- 9) la D.G.R. 30 dicembre 2011, n. 839

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di **non autorizzare** la ditta "ANGIERI RAFFAELE." per lo stabilimento di AUTOCARROZZERIA, sito in Lauro, Via Fontana di Piedi, s.n.;
- 3) di notificare il presente atto alla testé citata impresa, nella sede legale di Taurano, via Bellini. n. 21;
- 4) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – che avverso di esso, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 5) d'inviarne copia al Comune di Lauro all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.– Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 6) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01–Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)